applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e poichè, secondo la Commissione, l'applicazione di tali disposizioni richiede una collaborazione efficace tra Commissione e giudici nazionali è stata redatta una comunicazione[21] in tal senso. Su tale documento, in fase di progetto, furono espresse a suo tempo da parte del Governo italiano notevoli perplessità, per le possibili interferenze dell'esecutivo comunitario nel sistema giurisdizionale nazionale.

In tema di occupazione, a seguito degli orientamenti emersi nel Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione, ribaditi nei vertici di Essen e Cannes, la Commissione, in considerazione delle ripercussioni che gli aiuti concessi alle imprese per incoraggiare l'assunzione di lavoratori possono avere sulla concorrenza, ha adottato una linea direttrice concernente tale tipo di aiuti[22] allo scopo di fissare i parametri entro i quali gli aiuti concessi possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

Nel settore della Ricerca e Sviluppo è stato rivisto l'inquadramento comunitario di tale settore, in vigore dal 1986, che tiene conto delle raccomandazioni del Libro bianco "Crescita, competitività e occupazione" nonchè delle conseguenze degli accordi risultanti dall'Uruguay Round.

E' stata inoltre revisionata la disciplina degli aiuti al settore delle fibre sintetiche in scadenza nel marzo 1996, per il quale è stato ritenuto opportuno continuare a prevedere il controllo delle relative misure di aiuto per un ulteriore periodo di tre anni.

Anche la disciplina degli aiuti alle piccole e medie imprese, scaduta nell'agosto 1995, è stata oggetto di una revisione che tiene conto sia della nuova definizione di piccola e media impresa, che della nuova indicazione dell'importo dell'aiuto "de minimis"

21 DOC. COM (95) 2436 def

22 SG(95) D14435

al di sotto del quale non scatta l'obbligo della notifica del provvedimento che eroga l'aiuto.

Sono proseguite a Bruxelles le riunioni multilaterali su un progetto di disciplina orizzontale degli aiuti di stato destinati ai grandi progetti d'investimento, con la quale la Commissione si propone di passare dalle discipline degli aiuti settoriali ad una orizzontale basata su criteri, per quanto possibili, oggettivamente misurabili e verificabili. Su tale documento sono state rappresentate alla Commissione da parte dell'autorità italiana alcune osservazioni su questioni di particolare rilevanza.

E' stato, inoltre, presentato un progetto di orientamento in materia di aiuti a finalità regionale inteso a rispondere alle esigenze di codificazione delle norme applicate dalla Commissione in tale settore.

Per quanto riguarda l'esame di dossier relativi agli aiuti statali, la Commissione ha adottato una decisione favorevole in ordine alla procedura aperta ex art. 93.2 nei confronti della ricapitalizzazione dell'Enichem Agricoltura, prendendo atto della presentazione da parte delle autorità italiane di piani di ristrutturazione e di liquidazione della società.

Una decisione negativa è, invece, stata presa per gli aiuti a favore del settore calzaturiero che sono stati ritenuti aiuti settoriali incompatibili con il mercato comune e distorsivi della concorrenza.

E' stata, inoltre, aperta una procedura d'infrazione su un provvedimento che concede anche per gli anni 1993 e 1994 un credito d'imposta a favore degli autotrasportatori per conto terzi nei confronti del quale, per l'aiuto del 1992, a seguito del mancato adeguamento del Governo italiano alla decisione negativa emessa a suo

tempo dalla Commissione, pende un ricorso alla Corte di giustizia.

Sempre nel campo dei trasporti, ha avuto una conclusione favorevole la procedura aperta su una garanzia pubblica concessa alla società Ferrovie dello Stato su un prestito destinato a finanziare opere di infrastrutture.

ENERGIA

La sovranità degli Stati membri sulle risorse energetiche, il persistere di condizioni monopolistiche, l'esistenza di royalties, i vincoli al ricorso ad imprese nazionali per adempiere all'obbligo di stoccaggio, sono gli elementi che bloccano l'attuazione del mercato interno dell'energia, cioè di un settore che è al centro dell'attività economica e della vita sociale dei paesi industrializzati.

Le condizioni di approvvigionamento, trasporto, distribuzione e consumo di energia interessano sia i cittadini sia gli operatori economici.

L'energia è anche uno dei principali fattori di sviluppo dei paesi in fase di transizione verso l'industrializzazione e quindi, indirettamente, della loro stabilità politica.

La politica energetica deve far parte delle finalità generali della politica economica dell'Unione basata sull'integrazione del mercato, la deregolamentazione, la limitazione dell'interesse pubblico, lo sviluppo sostenibile, la protezione dei consumatori, la coesione politica e sociale.

La creazione di un mercato comune dell'energia e delle reti transeuropee del gas e dell'elettricità sono gli obiettivi essenziali della politica energetica dell'Unione europea che, nell'immediato, punta sul consolidamento della sicurezza

dell'approvvigionamento energetico, per evitare contraccolpi sull'economia industriale come in occasione della guerra del Golfo, sulla coesione economica e sociale, sul completamento del mercato unico energetico. Questo obiettivo prioritario comporta che i mercati del gas e dell'elettricità siano sicuri, aperti, concorrenziali, trasparenti, efficaci, nel rispetto della tutela ambientale.

La proposta di direttiva concernente le norme comuni per il **mercato dell'energia elettrica**[23], presentata dalla Commissione nel febbraio 1992 e modificata nel febbraio 1994, è stata oggetto di un difficile negoziato nei semestri precedenti, che hanno portato all'accettazione da parte degli Stati membri della coesistenza del modello dell'acquirente unico (MAU) con il sistema dell'accesso negoziato dei terzi alla rete (ATR). Il modello dell'acquirente unico prevede che gli Stati membri designino una persona giuridica all'interno del territorio coperto dal gestore della rete, assicurando una tariffa non discriminatoria.

L'accesso negoziato alla rete obbliga gli Stati membri a garantire che produttori e "clienti eleggibili" negozino un accesso alla rete per concludere contratti di fornitura elettrica sulla base di accordi commerciali volontari.

Per gli altri problemi rimasti insoluti, la Presidenza italiana ha presentato una proposta di compromesso, in continuità con la Presidenza spagnola, che consiste nel fissare una soglia minima di apertura dei mercati dell'elettricità degli Stati membri e nella definizione di "consumatori eleggibili", cioè dei consumatori che potranno beneficiare di questa apertura e aggiudicarsi contratti di fornitura elettrica impiegando o la formula dell'acquirente unico o l'accesso negoziato su designazione degli Stati membri.

23 DOC. 8309/96 ENER 97

Superate, in parte, le obiezioni delle delegazioni francese e tedesca sull'argomento, si è raggiunto nel Consiglio straordinario dell'Energia del 20 giugno 1996, sulla base del compromesso italiano, un accordo politico di posizione comune sulla proposta. L'adozione di tale posizione comune avverrà nel prossimo semestre di Presidenza irlandese.

Gli Stati membri potranno imporre alle imprese del settore elettrico obblighi di servizio pubblico nell'interesse economico generale, riguardante la regolarità e la sicurezza dell'approvvigionamento, qualità e prezzo delle forniture, protezione dell'ambiente, purchè tali obblighi siano trasparenti, controllabili, definiti con chiarezza, non discriminatori. La costruzione di nuovi impianti produttivi è affidata all'opzione degli Stati membri per la scelta della formula: o un sistema concessorio di autorizzazione o un ricorso a gare d'appalto trasparenti e non discriminatorie. Priorità può essere concessa alla produzione di elettricità fondata su fonti di energia rinnovabile per la protezione dell'ambiente. Le imprese operanti nel settore elettrico dovranno presentare una gestione contabile trasparente, separata per ogni tipo di attività, per scongiurare il rischio di violazione delle regole di concorrenza (abusi di posizione dominante), di tariffe anormalmente al rialzo o al ribasso, di pratiche discriminatorie per prestazioni equivalenti.

Clausole "antisquilibrio", con obbligo di revisione, e di salvaguardia, per minacce alla sicurezza fisica delle persone e all'integrità della rete, regimi transitori e derogatori completano questo quadro normativo che accorda agli "autoproduttori" e ai produttori indipendenti la possibilità di negoziare l'accesso alle reti per approvvigionare i propri stabilimenti e le filiali.

Nel corso del primo semestre 1996, per le **reti transeuropee dell'energia** si è conclusa l'approvazione, in terza lettura da parte del Parlamento europeo, del progetto comune di decisione Parlamento/Consiglio su un insieme di orientamenti riguardanti le reti transeuropee nel settore dell'energia.

Per tale proposta si è fatto ricorso per la prima volta alla procedura di codecisione prevista dall'art. 189-B del Trattato sull'emendamento avanzato dal Parlamento europeo riguardante il ricorso sistematico alla procedura di codecisione per modificare l'elenco indicativo dei progetti di interesse comune.

Obiettivi della decisione sono di favorire l'interconnessione, l'interoperabilità, lo sviluppo delle reti transeuropee dell'energia e l'accesso, conformemente al diritto comunitario.

Con tale approvazione[24] potranno essere avviate le procedure per il cofinanziamento comunitario dei progetti stabiliti.

CREDITO E SETTORE FINANZIARIO

Il mercato interno dei servizi creditizi fa stabilmente parte dell' "acquis" comunitario anche se la seconda direttiva banche, che ha introdotto il modello universale nell'attività bancaria, non ha prodotto risultati di notevole spessore. Non è stato sufficiente introdurre il principio del mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo, attraverso il rilascio di una unica autorizzazione valida per tutto il territorio dell'UE, per rendere operativo l'esercizio del diritto alla libera prestazione dei

24 DOC. 36081/1/96 ENER 47 FIN 134 CODE. 209

servizi bancari e della intermediazione da parte di succursali. L'azione frenante non risiede, secondo le analisi degli esperti comunitari, nel controllo della solvibilità e dei grandi rischi che è demandato allo Stato membro di origine (home country control). E' il ricorso alla nozione di "interesse generale", invocata da taluni Stati membri, a limitare la fornitura di servizi bancari con il controllo preventivo dei contratti sul credito immobiliare e al consumo, con il divieto delle vendite porta a porta di servizi bancari, con l'obbligo di aprire succursali per la vendita transfrontaliera di servizi bancari tramite intermediari locali.

Si rendono, pertanto, necessari ritocchi alle legislazioni bancarie nazionali, mentre l'Unione europea sta procedendo alla revisione delle direttive collaterali alla seconda direttiva banche, rinegoziando i criteri di adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi[25], i **servizi d'investimento** dei valori mobiliari e coefficienti di **solvibilità** degli enti creditizi[26].

Ma nel settore economico-finanziario, l'attenzione comunitaria si sposta sempre più verso temi di grande respiro: l'incidenza delle fluttuazioni monetarie sul mercato interno, il dialogo strutturato con i Paesi PECO, la tutela degli interessi finanziari della Comunità, le politiche economiche per la crescita e per l'occupazione.

A partire dal giugno 1992, il deprezzamento di quattro monete nazionali rispetto alle monete più stabili del sistema monetario europeo ha profondamente influenzato il sistema dei cambi, fornendo l'impressione che si trattasse di svalutazioni competitive finalizzate all'esportazione di prodotti. Le percentuali di deprezzamento constatate rispetto al marco tedesco nel periodo 1992 - 1995, a partire dalla crisi del

25 DOC. 9431/95 EF51 CODEC 102

26 DOC. 5743/96 EF 14 ECOFIN 41 CODEC 144

meccanismo di cambio dello SME, sono rilevanti e riguardano la lira italiana (32%), la corona svedese (27%), la peseta spagnola (25%), la sterlina inglese (20%). Per approfondire i problemi creati dalle **fluttuazioni monetarie**, il Consiglio europeo di Cannes (24/25 giugno 1995) incaricò la Commissione di fornire uno studio dettagliato[27].

L'indagine rivestiva notevole importanza per il nostro Paese, a causa di possibili misure compensative richieste dalla Francia. Il periodo, preso in esame, di turbolenza sul mercato dei cambi è stato caratterizzato dall'uscita di lira e sterlina dallo SME (settembre 1992), dall'adeguamento delle bande di fluttuazione del meccanismo di cambio al 15% (agosto 1993), dal forte deprezzamento del dollaro (marzo 1995).

L'indagine condotta dall'esecutivo comunitario ha individuato fenomeni e proposto conclusioni. Il rallentamento della crescita è stato valutato da 0,25 a 0,50 punti per l'incertezza degli investitori. L'effetto sui saldi commerciali è stato secondario perchè sono influenzati da fattori strutturali e dal differenziale di crescita tra un Paese e i suoi partner commerciali. L'effetto su competitività/costi ha registrato guadagni per Italia e Svezia, perdite per la Spagna, stabilità per il Regno Unito. E' ipotizzabile il rischio che Paesi a moneta deprezzata possano imbarcarsi in politiche commerciali più aggressive.

La Commissione europea è giunta alla conclusione che, nei Paesi a moneta deprezzata, le fluttuazioni provocano rigurgiti inflattivi e innalzamento dei tassi d'interesse. Ma le misure correttive, da taluni Paesi invocate, potrebbero comportare rischi maggiori come la riframmentazione del mercato unico, un freno agli scambi, un ulteriore rallentamento della crescita a danno dell'impiego. Le fluttuazioni monetarie costituiscono un fenomeno macroeconomico, con effetti settoriali e regionali, e vanno

27 DOC. 11417/95 UEM 40

attaccate alla radice. La risposta adeguata, interessante anche per l'Italia oggetto di richiesta di misure compensative, è la convergenza delle economie, con moneta unica stabile e forte, rafforzando il mercato interno in un quadro macroeconomico di lotta contro la disoccupazione ma anche attraverso mezzi microeconomici e strutturali finalizzati alla crescita.

Il dialogo strutturato con i Paesi **PECO** è proseguito sia sotto Presidenza spagnola sia sotto Presidenza italiana, esteso anche ai Paesi baltici. La riforma del settore finanziario e bancario, con estensione alla vigilanza bancaria e alla privatizzazione degli istituti di credito, lo sviluppo del mercato dei capitali, la liberalizzazione della circolazione dei capitali, sono stati analizzati anche attraverso i contributi degli Stati associati. Il Consiglio dei Ministri finanziari comunitari ha potuto riscontrare che i Paesi PECO attraversano una fase positiva di crescita economica, procedono sulla strada della riduzione dell'inflazione, devono consolidare la stabilizzazione con politiche fiscali e monetarie mirate, necessitano di investimenti stranieri e di know how tecnologico e manageriale per aumentare la produttività e mantenere il livello attuale di esportazione.

La **tutela degli interessi finanziari**[28] della Comunità è un altro traguardo che la Presidenza italiana avrebbe potuto iscrivere nel suo bilancio se la posizione generale di non cooperazione del Regno Unito, connessa all'encefalopatia spongiforme bovina, non avesse fatto mancare la necessaria unanimità di voto. La Presidenza irlandese dovrà concludere questo dossier (progetto di regolamento) che consente all'esecutivo comunitario controlli e verifiche in loco presso gli operatori economici, in collaborazione con le autorità degli Stati membri, per tutelare da irregolarità gli interessi finanziari

28 DOC. 11417/95 UEM 40 MI 67
DOC. 8055/96 . FIN 241

comunitari.

I grandi orientamenti in materia di **politica economica** sono stati adottati al Consiglio Ecofin dell'8 luglio 1996 sulla base della Relazione economica annuale 1996[29], dopo l'accordo registrato nella sessione consiliare del 3 giugno 1996 a Lussemburgo.

Per l'Italia, secondo la Relazione, la ripresa economica è caratterizzata da uno scarso contenuto occupazionale e da una elevata inflazione, ma il risanamento dei conti pubblici è significativamente avanzato e costituisce la sfida più importante. L'analisi condotta dell'esecutivo comunitario invita a ridurre l'evasione fiscale, i trasferimenti, le sovvenzioni, le agevolazioni fiscali alle imprese private e al settore pubblico.

Parallelamente occorrerebbe migliorare la disciplina di bilancio delle amministrazioni locali e aumentare l'efficienza della pubblica amministrazione. Il Consiglio europeo di Firenze (25/26 giugno 1996) aveva discusso gli indirizzi della Relazione, adottando una conclusione che identifica nella promozione della competitività, nella modifica strutturale del mercato del lavoro, nella riduzione del deficit pubblico, nella stabilità dei tassi di cambio, i grandi orientamenti da perseguire.

FISCALITA'

La prevalenza della regola di votazione unanime nella materia e l'esame esclusivamente settoriale dei provvedimenti normativi sono stati individuati dalla Commissione europea come i due fattori paralizzanti che ritardano l'armonizzazione fiscale. Il segnale d'allarme dell'esecutivo comunitario, che ha trovato nel "**Documento**

29 DOC. 5741/96 . ECOFIN 40

Monti" sulla fiscalità elaborato in previsione del Consiglio Ecofin informale di Verona (12/13 aprile 1996) un preciso orientamento, sottolinea i riflessi che la mancata armonizzazione fiscale provoca sul buon funzionamento del mercato interno.[30] L'organo di proposta legislativa dell'Unione europea intende superare la logica della presentazione di singole proposte normative per allargare il dibattito a tutto campo, alla stabilizzazione dei proventi fiscali degli Stati membri, alla promozione dell'occupazione, alla stabilità delle basi di imposizione e delle strutture fiscali dell'UE.

L'approccio globale non escluderà il tentativo di perseguire risultati o di presentare proposte settoriali per i dossier ancora in sospeso come il regime definitivo dell'IVA, la tassa CO2/energia, la tassazione dei prodotti agricoli, la lotta alle frodi, le accise per prodotti alcolici, tabacco, oli minerali, il regime IVA dell'oro collegato alla proposta di direttiva per i metalli preziosi. Il fascicolo fiscalità è stato affrontato con risultati apprezzabili dal Consiglio Ecofin svoltosi a Lussemburgo il 23 ottobre 1995 durante il quale si è svolto un dibattito sulla **tassa CO2/energia**[31] che ha registrato divergenze di opinione tra gli Stati membri sugli orientamenti a lungo/medio termine in materia di tassazione dei prodotti energetici. Il compromesso prodotto dalla Presidenza spagnola affronta anche il rapporto tra la tassa CO2 e le accise sugli oli minerali prevedendo una impostazione combinata per queste tasse e un mandato alla Commissione a presentare proposte in tal senso. Sul regime delle accise, l'esecutivo comunitario ha avviato una consultazione estesa anche ai professionisti, ai consumatori, ai commercianti, agli amministratori pubblici.

La discussione sulla tassa CO2/energia è stata ripresa nel Consiglio Ecofin

30 DOC. SEC (96) 487 def del 20 marzo 1996

31 DOC. 10698/95 FISC EN 263 ENER 117

dell'11 marzo 1996 dove la Presidenza italiana ha invitato la Commissione a presentare proposte concrete sulla base del principio che i sistemi comunitari di tassazione non dovrebbero limitarsi agli oli minerali ma estendersi alle altre fonti di energia per evitare distorsioni di concorrenza. Secondo la Presidenza di turno, che non ha riscontrato vaste adesioni nel suo approccio, il regime fiscale comunitario dovrebbe contemporaneamente difendere l'ambiente e garantire il funzionamento del mercato interno tramite un sistema di tassi minimi maggiormente armonizzati. Gli Stati membri dovrebbero conservare margini di manovra per impiegare il sistema fiscale come strumento di progresso per l'energia e l'ambiente, utilizzando le entrate fiscali per investimenti collegati alle tecnologie energetiche.

Molto più approfondito è stato il dibattito sulla fiscalità svoltasi al Consiglio Ecofin informale di Verona (12/13 aprile 1996) sul "Documento Monti" intorno al quale si è registrato un ampio consenso dei Ministri finanziari su alcuni orientamenti di fondo: le possibili distorsioni causate dalla concorrenza fiscale tra gli Stati membri, il rispetto del principio di sussidiarietà accompagnato da una azione più concertata tra gli Stati, evitare che l'obiettivo dell'armonizzazione conduca ad un rafforzamento della pressione fiscale, estendere il dibattito all'OCSE soprattutto per la fiscalità del risparmio. E' stata apprezzata, a Verona, anche la proposta della Presidenza italiana di creare un scuola per l'amministrazione fiscale, per consentire una maggiore armonizzazione culturale in materia. Il consenso aggregatosi attorno all'idea di armonizzazione fiscale ha un limite di fondo perchè anche i Paesi più favorevoli (Francia, Germania, Paesi Bassi) non intendono recedere dal criterio della votazione all'unanimità e considerano queste materie di competenza nazionale.

La **tassazione sui prodotti agricoli**, inserita all'ordine del giorno del Consiglio Ecofin su richiesta del Belgio, contrario all'applicazione di un tasso ridotto d' IVA su taluni prodotti dell'orticoltura, è stata affrontata dai Consigli Ecofin dell'11 marzo e del 3 giugno 1996, a conclusione del semestre italiano.[32] La Presidenza italiana ha constatato un vasto accordo sulla proposta belga di applicare un tasso ridotto di IVA ai prodotti agricoli fino all'introduzione del regime definitivo dell'IVA, a condizione che questo passaggio avvenga in un lasso di tempo ragionevole. Il Consiglio Telecomunicazioni del 27 giugno 1996 ha adottato questa direttiva limitandone il campo di applicazione a fiori recisi, piante ornamentali, legna da ardere.

Alla Presidenza irlandese di turno spetterà il compito di fare avanzare o concludere due proposte di direttiva riguardanti **l'aliquota normale IVA**[33] e l'estensione del campo soggettivo di applicazione delle direttive **"madri-figlie"** e **"fusioni e scissioni"**[34].

Per la prima proposta, che prevede una forcella per l'aliquota normale IVA compresa tra il 15% e il 25%, fotografando l'esistente, la posizione italiana è sfavorevole perchè non introduce elementi di maggiore armonizzazione necessari per costruire il regime definitivo IVA.

Per il secondo pacchetto formato da due direttive, lo scopo è di evitare che il regime fiscale vigente introduca distorsioni nel mercato interno nell'ambito di operazioni (fusioni, scissioni, pagamenti di dividendi) intercorrenti tra società con sede in Stati membri diversi.

32 DOC. 7430/96 FISC 40

33 DOC. 4194/96 FISC 4

34 DOC. 6292/96 FISC 20

La Presidenza italiana, nel corso del negoziato dei Gruppi del Consiglio, ha sostenuto il meccanismo di adeguamento automatico proposto dalla Commissione europea per evitare la presentazione di nuove direttive quando vengono costituiti nuovi tipi di società nell'ambito degli ordinamenti nazionali. L'opposizione di Stati membri quali Regno Unito, Germania, Olanda, Danimarca, Svezia, favorevoli al principio ma contrari alle modalità, ritarda l'approvazione del dossier.

TRASPORTI

Sono ormai entrati a far parte dell' "acquis" comunitario provvedimenti normativi che garantiscono la libera prestazione dei servizi nel settore trasporti, l'esercizio dei diritti di libertà nel trasporto aereo, la tutela della sicurezza nel trasporto stradale.

Pur continuando sulla strada del completamento normativo del mercato interno dei trasporti, la Commissione europea, seguendo le linee dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, sta presentando al Consiglio Libri Verdi, che contengono "piste di riflessione", cioè idee orientative, e Libri Bianchi, che individuano con maggiore precisione gli indirizzi dell'azione comunitaria. Prosegue inoltre l'esame degli "schemi direttori" del progetto GRANDI RETI TRANSEUROPEE, sui quali il Consiglio e il Parlamento europeo si sono confrontati nel luglio 1996.

Il pacchetto trasporti è anche inserito in una rete di relazioni internazionali con i Paesi dell'Europa Centrale ed Orientale, dove l'integrazione dei mercati è realizzata progressivamente sulla base di una duplice strategia in cui l'apertura del mercato procede unitamente con il ravvicinamento delle legislazioni, sia per le infrastrutture sia per il

trasporto merci e viaggiatori su strada. Qualche progresso è stato registrato nei negoziati bilaterali in corso tra l'Unione europea e la Svizzera per i trasporti aerei e terrestri anche se l'offerta elvetica è globalmente scarsa con il limite di 28 tonnellate imposto ai veicoli pesanti elevato recentemente a 40. Continua la discussione degli Stati membri sul progetto di mandato alla Commissione europea per esplorare un negoziato con gli USA volto a creare una zona di aviazione comune. In queste zone, le compagnie aeree di bandiera rispetterebbero norme comuni di attribuzione di "slot allocations" (fasce orarie), disciplina degli aiuti di stato e delle regole di concorrenza, sistemi informatizzati di prenotazione.

Analizzando lo stato di avanzamento normativo, realizzato sotto le Presidenze che si sono succedute, possiamo evidenziare che la Presidenza spagnola ha annoverato tra i suoi risultati due importanti posizioni comuni del Consiglio: sulla **patente di guida** e sulla **liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti**, al Consiglio Trasporti del 7/8 dicembre 1995, completando il dibattito orientativo del precedente Consiglio Trasporti del 28 settembre 1995.

La prima proposta intende conferire agli Stati membri la facoltà di rilasciare dal 1° luglio 1996 un nuovo modello comunitario di patente di guida tipo "carta di credito", rispondente ad un modello plastificato già adottato in Danimarca, Svezia, Finlandia.[35]

Il nuovo modello riserverebbe uno spazio per inserire un microprocessore informatizzato senza modificare i principi essenziali contenuti nella direttiva 91/439/CEE che ha introdotto il principio del mutuo riconoscimento delle patenti di guida nazionali

35 DOC. 5415/96 TRANS 32

senza l'obbligo di cambiarle in caso di mutamento di residenza. La direttiva è stata formalmente adottata in posizione comune al Consiglio Trasporti del 17/18 giugno 1996 sotto la Presidenza italiana, in attesa della seconda lettura del Parlamento europeo.

Di maggior rilievo sostanziale la posizione raggiunta per la liberalizzazione dei servizi a terra di assistenza negli aeroporti, che riguarda le operazioni di guida degli apparecchi al suolo, la gestione dei bagagli, le operazioni di pulizia e di rifornimento degli aerei, le attività di catering relative alla distribuzione dei pasti a bordo (ground-handling).[36] Questa apertura alla concorrenza dovrebbe consentire di contenere i costi delle compagnie aeree, provocando vantaggi indiretti anche agli utenti con una possibile diminuzione dei prezzi dei biglietti. La liberalizzazione scatterà dal 1° gennaio 1998.

Sotto la Presidenza italiana, il Consiglio Trasporti dell'11 marzo 1996 si è rivelato di natura interlocutoria con dibattiti sul negoziato USA/CE nel trasporto aereo, CE/Svizzera sui trasporti terrestri ed aerei, sulla rete transeuropea di trasporti per l'avvio di una procedura di conciliazione con il Parlamento europeo sugli orientamenti per lo sviluppo e sul compromesso per le disposizioni in materia ambientale. Decisamente conclusiva e propositiva è stata la sessione del Consiglio svoltasi a Lussemburgo il 17/18 giugno 1996. La Commissione europea dopo aver presentato nel marzo il Libro Bianco sulla gestione del traffico aereo[37], il Libro Verde sui trasporti pubblici e i cittadini europei,[38] il Libro Verde sulla internazionalizzazione dei costi esterni ai trasporti,[39] ha provocato un dibattito sulla sicurezza del traffico aereo. Secondo l'esecutivo comunitario occorre una struttura unica e centralizzata, che unifichi i vari sistemi di controllo del

36 DOC. 4437/96 AER 2 PRO-COOP 9

37 DOC. 5803/96 AER 9

38 DOC. 13062/95 TRANS 201

39 DOC. 5179/96 TRANS 25 FISC 32 ENV 145 ENT 82 SURE 2